



Comune di Avetrana

Provincia di Taranto

Regolamento Per l'istituzione e la gestione del Gruppo Comunale "Volontari di Polizia Locale (V.O.P.L.)"

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 31
Agosto 2015.

Titolo I - Principi generali di funzionamento.

Art. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Il Servizio dei Volontari della Polizia Locale ha per oggetto lo svolgimento di funzioni di controllo, dissuasione e prevenzione circa eventuali comportamenti illeciti. Tale attività è svolta in collaborazione alla Polizia Locale e sotto le direttive del responsabile della Polizia Locale.

2. Lo scopo principale del Gruppo è di prestare opera di volontariato, a titolo gratuito, in attività di salvaguardia dell'incolumità dei cittadini nei seguenti casi:

a) la tutela degli anziani, dei bambini e dei disabili, in situazioni di particolare disagio, per esigenze connesse al traffico veicolare, o in occasione di provvedimenti restrittivi della circolazione stradale;

b) la salvaguardia dell'incolumità dei cittadini, in relazione alle dinamiche della circolazione stradale in caso di manifestazioni pubbliche, di lavori in corso, di particolari esigenze;

c) la comunicazione alla Polizia Locale di pubblici disservizi e/o anomalie causate da privati o da enti Pubblici che possono pregiudicare l'incolumità pubblica o privata;

d) l'attività di supporto in caso di infortuni o di incidenti stradali (vedi art.7 comma 1 "mansioni").

ART. 2- COSTITUZIONE DEL SERVIZIO.

1. E' costituito il servizio dei Volontari della Polizia Locale (VO.P.L) del Comune di Avetrana, formato da personale volontario che, nell'ambito della normativa generale e nel rispetto dello Statuto comunale, nonché dei regolamenti comunali, collaborerà con la Polizia Locale e verrà Coordinato dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale o da un suo sostituto.

2. Potranno far parte dei VO.P.L i cittadini residenti nel Comune di Avetrana, di cui sia nota l'autonomia, l'obiettività, la serenità di comportamento sociale, disponibili a prestare la loro opera nell'ambito della normativa vigente, generale e comunale in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o che abbiano prestato servizio presso qualsiasi altro organo di Polizia.

ART. 3- PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

1. La domanda per entrare a far parte degli Ausiliari, deve essere indirizzata al Sindaco e deve essere presentata al Protocollo dell'Ente entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno.

2. La domanda dovrà contenere:

- il cognome e nome, nonché l'eventuale cognome acquisito;
- dati anagrafici e residenza;

Il Candidato dovrà altresì autocertificare:

- il possesso della cittadinanza italiana;
- il possesso dei requisiti di eleggibilità e con età massima di 80 anni non compiuti;
- il possesso del diploma di scuola media primaria o titolo equipollente;
- eventuale servizio prestato presso altri organi di Polizia, dell'Esercito o Polizia Locale;
- di avere certificato casellario nullo e di avere nessun carico pendente;

I candidati VO.P.L dovranno presentare inoltre un certificato medico attestante la sana e robusta costituzione fisica nonché psichica necessarie allo svolgimento del servizio.

ART. 4- ESAME DELLE DOMANDE.

1. Entro 10 giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande il Responsabile del servizio di Polizia Locale, o un suo sostituto, procede all'esame delle domande, e nel termine di 10 giorni predispone l'elenco di coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti.

2. Tale elenco, è pubblicato per 10 giorni all'Albo Pretorio. Nei 10 giorni successivi alla pubblicazione possono essere presentate per iscritto, da chiunque, eventuali osservazioni, che vengono allegate alla lista definitiva dei candidati da sottoporre al Sindaco per la nomina.

3. Il Responsabile della Polizia Locale stesso redige nei medesimi tempi un elenco dei candidati esclusi; l'esclusione è notificata agli interessati con specifica della motivazione. Nei successivi 10 giorni, gli esclusi possono proporre ricorso con istanza al Sindaco. Quest'ultimo, prima di procedere alla nomina degli Ausiliari, decide sui ricorsi presentati.

4. Per motivi di opportunità e di organizzazione il gruppo dei Volontari della Polizia Municipale non può superare il numero di 6 (sei) unità.

5. Le Unità ammesse al gruppo saranno individuate tra i possessori dei requisiti di cui al comma 1.

ART. 5 - DIMISSIONI, INCOMPATIBILITÀ, REVOCA E DECADENZA.

1. I Volontari di Polizia Municipale rimangono in carica per anni due dalla nomina
2. La nomina a Volontario di Polizia Municipale è incompatibile con qualsiasi carica elettiva di tipo amministrativo.
3. La pronuncia della decadenza ed il provvedimento di dispensa hanno effetto immediato.
4. Il Volontario della Polizia Locale può – con provvedimento motivato del Sindaco – essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.
5. Le dimissioni dalla carica di Volontario, devono essere presentate per iscritto al protocollo ed indirizzate al Sindaco.
5. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni: se queste sono apposte devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita e sono efficaci ed irrevocabili dal momento della loro presentazione.

ART.6 - VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO – RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA.

1. Entro il mese di gennaio di ogni anno il Responsabile del Servizio di Polizia Locale, redige una relazione sull'attività svolta durante l'anno dai Volontari formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminare eventuali disfunzioni manifestatesi.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale, nella relazione di cui al comma precedente può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività.

ART. 7 - MANSIONI DEI VOLONTARI DELLA POLIZIA LOCALE

1. I Volontari della Polizia Locale operano di supporto al personale di Polizia Locale, procedendo in particolare:

- alla vigilanza relativamente all'entrata e sull'uscita degli alunni dagli edifici scolastici;
 - alla vigilanza del corretto utilizzo dei giardini da parte della utenza;
 - alla salvaguardia dell'incolumità dei pedoni, con particolare riferimento al centro cittadino, alle sue piazze ed ai suoi marciapiedi;
 - alla vigilanza relativamente alle aree interdette al traffico veicolare anche in occasione di manifestazioni e festività e dei mercati locali;
 - con mansioni esclusivamente manuali (movieri) alle varie attività indicate - in caso di necessità –dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale;
 - a svolgere altre mansioni richieste dal Sindaco con apposito provvedimento.
- I volontari in possesso delle prescritte abilitazioni (patentino tecnico abilitativo) potranno altresì svolgere servizi di scorta tecnica a terra a competizioni ciclistiche e sportive.

2. Sarà cura del Responsabile della Polizia Locale, o di suo sostituto, illustrare, di volta in volta, agli operatori le attività che dovranno eseguire.

3. L'attività dei Volontari della Polizia Locale, dovrà comunque essere limitata a funzioni preventive e dissuasive in ordine a eventuali possibili comportamenti illeciti accertati, con esclusione di qualsiasi possibilità di repressione di violazione, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge.

4. I Volontari della Polizia Locale nell'espletamento dei servizi loro affidati, possono essere autorizzati alla conduzione temporanea dei mezzi di servizio in uso all'Amministrazione Comunale esclusi quelli in dotazione alla Polizia Locale. Potranno anche essere muniti di ricetrasmittenti per restare in contatto con la sala operativa della Polizia Locale.

5. Possono inoltre, su espressa richiesta del Sindaco, partecipare alla scorta del Gonfalone della Città.

Titolo II - Principi generali di funzionamento

ART. 8 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO

1. L'organizzazione operativa dei servizi dei Volontari della Polizia Locale sarà curata dal Responsabile della Polizia Locale, o da un suo sostituto, e coadiuvato da un capo squadra.
2. I servizi demandati ai Volontari di Polizia Locale saranno predisposti periodicamente dal Responsabile della Polizia Locale sulla base della disponibilità del personale volontario e delle necessità operative.

ART. 9 – CAPO SQUADRA

1. In seno al gruppo dei Volontari della Polizia Locale è nominato dal Sindaco, sentito il parere del Responsabile della Polizia Locale, un capo squadra che, scelto fra le persone in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente regolamento, abbia anche adeguate e specifiche competenze tecniche ed amministrative.

Egli, ha il compito di:

- curare ed organizzare il gruppo in base alle specifiche richieste del Responsabile della Polizia Locale ed alle specifiche caratteristiche dei servizi;
- gestire i Volontari, in accordo con il Responsabile del Servizio della Polizia Locale;
- mantenere aggiornato l'elenco dei Volontari che si sono resi disponibili ad espletare i servizi;
- raccogliere le eventuali segnalazioni dei Volontari e trasmetterle al Responsabile della Polizia Locale;
- curare la manutenzione dei materiali e degli equipaggiamenti in uso al gruppo.

2. Il capo squadra, con provvedimento motivato del Sindaco, può essere revocato per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 - DOTAZIONE DEI VOLONTARI DELLA POLIZIA LOCALE

I Volontari della Polizia Locale saranno dotati di:

- Tesserino di riconoscimento;
- Copricapo con stemma del Comune di Avetrana;
- Corpetto o Fascia identificatrice o giacca, ad alta visibilità, con stemma del Comune di Avetrana e scritta "Comune di Avetrana";
- Paletta Rosso, con stemma del Comune di Avetrana e la scritta "Volontari Ausiliari della Polizia Locale".

La paletta assegnata ai Volontari, dovrà essere riconsegnata integra al termine di ogni singolo servizio.

ART. 11 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. I servizi dei Volontari della Polizia Locale saranno effettuati dal personale che ha dato la propria disponibilità;
2. Eventuali impedimenti sopravvenuti dovranno formare oggetto di sollecita comunicazione, anche telefonica, al capo squadra, da effettuarsi a cura degli interessati il quale avviserà immediatamente il Responsabile della Polizia Locale o il suo sostituto.
3. I Volontari della Polizia Locale durante l'espletamento del servizio sono tenuti ad indossare la pettorina e/o l'uniforme assegnatagli dall'Ente Comunale.
4. E' vietato variare la foggia dell'uniforme e/o pettorina, nonché l'uso di elementi ornamentali, in modo da alterare l'assetto formale della stessa.
5. Durante lo svolgimento del servizio è fatto obbligo di tenere un atteggiamento educato e corretto nei riguardi dell'utenza, che dovrà essere invitata, con la massima cortesia a desistere da eventuali comportamenti illeciti. Dovranno in particolare essere evitate inutili discussioni, reagendo con calma e dignità di fronte a qualsiasi comportamento scorretto o irrispettoso posto in essere da terzi.
6. I Volontari che nel corso del servizio notino situazioni rilevanti, sono tenuti a segnalarle al Responsabile della Polizia Locale, con apposita relazione di servizio.
7. L'inosservanza dei punti sopracitati comporta la temporanea sospensione dal servizio.

ART. 12 - ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

1. Eventuali danni fisici subiti dai volontari durante le operazioni e oggettivamente non imputabili a imperizia o negligenza saranno risarciti dalla società assicuratrice con la quale il Comune stipulerà uno specifico contratto.

ART. 13 - RIMBORSO SPESE

1. I volontari non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività svolta.
2. Ai Volontari Ausiliari della Polizia Municipale viene garantito il rimborso delle spese sostenute durante l'attività operativa o le esercitazioni per :
 - spese di benzina del proprio mezzo, compresa usura ;
 - spese di pulizia e manutenzione vestiario.
3. Con provvedimento della Giunta Municipale le spese suddette potranno essere quantificate in maniera forfettaria.

ART. 14 - SANZIONI DISCIPLINARI

1. Qualora i Volontari della Polizia Locale dovessero rendersi responsabili di violazione delle norme di cui al presente regolamento, ovvero delle altre disposizioni di legge, potranno essere espulsi su proposta del Responsabile della Polizia Locale o del capo squadra, con apposito atto della Giunta Comunale.

ART. 15 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla normativa generale prevista in materia.

Titolo III - Norme transitorie e finali

ART. 16 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico per 15 giorni consecutivi, effettuata dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva a sensi di Legge.